

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4088

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in favore dell’agricoltura sociale

Presentata il 16 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con il termine agricoltura sociale ci si riferisce generalmente a cooperative sociali e ad aziende agricole che, oltre a produrre beni agro-alimentari, svolgono un’attività sociale attraverso l’inserimento lavorativo in aziende o il recupero terapeutico di soggetti socialmente deboli o svantaggiati. Il progetto europeo Agricoltura multifunzionale in Europa, cofinanziato dall’Unione europea, approvato per il periodo 2011-2013, intende creare un *network* europeo di formazione, tramite lo sviluppo di un *curriculum*, diretto agli agricoltori e ad altri imprenditori rurali di diversi settori, basato sullo scambio di pratiche provenienti da ogni Paese coinvolto. Per garantire che i risultati durino nel tempo sarà costituito un centro di competenza virtuale nazionale e internazionale che fornisca e connetta tra loro le informazioni riguardanti le attività europee

sull’agricoltura multifunzionale e sull’agricoltura sociale.

È per questo che l’agricoltura sociale si propone, ad oggi, come un nuovo modello di sviluppo del territorio, capace di generare una sinergia tra ambiente rurale e urbano attraverso rapporti di partenariato o tra pubblico e privato e l’offerta da parte delle imprese agricole di attività riabilitative e integrative per le fasce vulnerabili della popolazione. L’agricoltura non si configura più come un’attività legata esclusivamente alla produzione di alimenti, ma come una delle tante strutture che compongono la multifunzionalità del sistema agricolo. In questo nuovo scenario si inserisce l’agricoltura sociale, cioè una forma di agricoltura che fornisce in modo continuativo, oltre all’attività agricola, servizi rivolti all’integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come ex-

detenuti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici e persone disabili. L'*habitat* agricolo diventa, così, il centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione e di supporto

all'educazione. L'agricoltura sociale si è sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo. La presente proposta di legge, pertanto, si inserisce nello scenario generale delineato e vuole codificare le linee generali inerenti lo sviluppo dell'agricoltura sociale nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge individua e promuove, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nell'ambito delle competenze regionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

2. Ai fini della presente legge si definisce « agricoltura sociale » l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia con servizi sussidiari e alle istituzioni didattiche e della ricerca nel settore agricolo.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato un regolamento volto a definire i requisiti

essenziali per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale e le procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio e per la valutazione dei servizi.

ART. 3.

1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2011, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroali-

mentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono obbligatoriamente criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. L'agevolazione contributiva per l'impiego di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è estesa a tutti gli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

5. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale si applica, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi autorizzati dagli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, la riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233, fino all'importo massimo di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

ART. 5.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato « Osservatorio », a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo svi-

luppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;

b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

c) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) cinque rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio si avvale, per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti, del supporto di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti qualificati nella materia dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0046140